

CATASTO REGIONALE IMPIANTI TERMICI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (CRITER)

VADEMECUM

per le imprese di manutenzione e installazione



Grazie a chi lo fa.

criter



 **Regione Emilia-Romagna**

1

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

In Regione Emilia-Romagna le disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari sono regolamentate dal **Regolamento regionale 3 aprile 2017 n.1 e smi** e dei relativi allegati regolamento disciplina:

- le condizioni e i limiti da rispettare nell'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, e le relative responsabilità;
- le modalità e la frequenza di esecuzione degli interventi di manutenzione e controllo funzionale, e di efficienza energetica, degli impianti termici, e le relative responsabilità;

- il sistema di verifica del rispetto di tali prescrizioni, realizzato dalla Regione e basato su attività di accertamento ed ispezione degli impianti stessi;
- il sistema di accreditamento dei soggetti a cui affidare le attività di accertamento ed ispezione;
- i criteri per la costituzione e la gestione del catasto regionale degli impianti termici (Criter)

A seguito dell'adozione del regolamento, è stata anche emanata la **Delibera di Giunta 15 maggio 2017, n. 614** riportante i nuovi modelli di Libretto di impianto e dei Rapporti di controllo di efficienza energetica.

2. ACCREDITAMENTO PRESSO LA PIATTAFORMA CRITER

Se sei un'impresa di installazione e/o di manutenzione per poter operare all'interno del territorio regionale devi essere registrato presso il Catasto regionale degli impianti termici.

Se non sei ancora registrato effettua la registrazione seguendo le indicazioni riportate nel **Manuale utente "impresa": guida alla registrazione preliminare.**

Una volta accreditato puoi utilizzare la piattaforma CRITER. Fai riferimento al **Manuale utente "impresa": guida all'utilizzo del sistema informatico CRITER** per la descrizione delle varie funzionalità che ti consentiranno di operare all'interno della piattaforma. Il manuale riporta le indicazioni su come registrare un libretto di impianto, un rapporto di controllo, come poter prenotare i codici targatura, come poter acquistare i bollini calore pulito ecc...

3. REGISTRAZIONE DEI LIBRETTI DI IMPIANTO

Gli impianti termici devono essere muniti di un Libretto di impianto per la climatizzazione che è il documento di riconoscimento di ogni impianto termico.

Il libretto di impianto è obbligatorio per tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, sia esistenti che di nuova installazione, rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento regionale n. 1 del 03/04/2017. All'interno del libretto di impianto sono descritte le caratteristiche tecniche e, nel tempo, sono registrate le eventuali modifiche, sostituzioni di componenti e gli interventi di controllo effettuati. In Regione Emilia-Romagna è previsto che il libretto di impianto venga registrato presso il catasto regionale degli impianti termici (CRITER), secondo le modalità stabilite all'art. 5 del Regolamento regionale n. 1/2017 riportate di seguito:

- per gli impianti di nuova realizzazione, il relativo libretto viene predisposto dall'impresa installatrice all'atto della messa in servizio dell'impianto

stesso, entro 30 giorni dall'attivazione dell'impianto;

- per gli impianti esistenti, la predisposizione del relativo libretto viene effettuata dall'impresa manutentrice in occasione del primo intervento utile di controllo dell'impianto, secondo quanto previsto dal Regolamento regionale n. 1/2017 e successive modifiche.

Il responsabile di impianto, o il Terzo responsabile se nominato, nell'ambito dei compiti attribuiti dalla legge, è tenuto a richiedere agli installatori o manutentori la registrazione del libretto nel catasto regionale degli impianti termici CRITER entro i termini sopra indicati. A tal fine, il responsabile dell'impianto ha l'obbligo di compilare le parti del libretto di sua competenza, o di rendere disponibili al manutentore o all'installatore tutti i relativi dati, come per esempio i riferimenti catastali dell'immobile, il punto di riconsegna della fornitura del gas (PDR) o il punto di prelievo della fornitura di energia elettrica (POD), i consumi (qua-

3

REGISTRAZIONE DEI LIBRETTI DI IMPIANTO

lora sia presente un contatore dedicato al solo impianto).

Ai fini della costituzione del catasto impianti termici CRITER, ad ogni Libretto di impianto viene associato una Targa impianto. La Targatura viene effettuata dagli operatori del settore durante la registrazione del Libretto nel catasto e deve essere rilasciata al responsabile di impianto. Il responsabile di impianto può accedere presso la piattaforma CRITER mediante le credenziali SPID in suo possesso una volta effettuata la registrazione al fine di verificare l'avvenuta registrazione dei documenti previsti dalla legge.

COMPILAZIONE CORRETTA DEL LIBRETTO DI IMPIANTO

All'interno del libretto di impianto sono descritte le caratteristiche tecniche e, nel tempo, sono registrate le eventuali modifiche, sostituzioni di componenti e gli interventi di controllo effettuati. Ai fini del rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e in base

alle principali configurazioni impiantistiche esistenti in diverse tipologie edilizie (singola unità immobiliare, edificio condominiale, altri edifici) è stata elaborata un'apposita guida **Guida generale agli adempimenti – casi esemplificativi di configurazioni impiantistiche** per agevolare gli operatori del settore.

Ad esempio la guida spiega come e quanti libretti di impianto compilare in presenza di diversi generatori presenti all'interno della stessa unità immobiliare.

Per quanto riguarda invece la corretta compilazione del Libretto di impianto come ad esempio:

- come inserire uno o più generatori nello stesso libretto;
- come effettuare la sostituzione del generatore;
- come effettuare la comunicazione di dismissione del generatore;
- fai riferimento al **Manuale utente "impresa": guida operativa alla compilazione del libretto di impianto.**

4 OPERAZIONI DI CONTROLLO

Secondo la normativa regionale i controlli da eseguire sugli impianti termici, ai sensi della normativa vigente, sono di due tipi:

- 1. Interventi di controllo funzionale e manutenzione**
- 2. Controllo di efficienza energetica**

4.1 INTERVENTI DI CONTROLLO FUNZIONALE E MANUTENZIONE

Questi interventi hanno la finalità di preservare nel tempo la prestazione degli apparecchi e/o componenti ai fini della sicurezza, della funzionalità e del contenimento dei consumi energetici.

Tali operazioni devono essere eseguite “conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione”.

Per gli impianti di nuova installazione spetta all’installatore rendere disponibile le “istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione”.

Per gli impianti già esistenti, qualora

l’installatore non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni dovranno essere svolte:

- conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente;
- per gli elementi d’impianto, apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

Gli installatori e i manutentori devono dichiarare esplicitamente al responsabile dell’impianto in forma scritta quali siano le operazioni di controllo e manutenzione necessarie e con quale frequenza vadano effettuate, facendo riferimento alla documentazione elencata sopra.

4 OPERAZIONI DI CONTROLLO

Al termine di ogni intervento manutentivo, come manutentore hai l'obbligo di rilasciare un report della manutenzione effettuata che viene sottoscritto dal responsabile di impianto per presa visione e per ricevuta copia. Il rapporto riporta l'indicazione della scadenza del successivo intervento programmato e non è soggetto al pagamento del contributo regionale "Bollino calore pulito".

Il rilascio di tale rapporto non è soggetto all'obbligo di trasmissione telematica al catasto regionale degli impianti termici CRITER, salvo i casi previsti dal comma 11 dell'art. 14 del Regolamento regionale n. 1/2017 ovvero quando si riscontrano delle difformità sull'impianto.

4.2 IL CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA

Il controllo di efficienza energetica dell'impianto è obbligatorio per gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile maggiore

di 10 kW, per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW e sugli impianti centralizzati di produzione di acqua calda sanitaria di qualunque potenza. Tale controllo riguarda:

- il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del Regolamento regionale n. 1/2017;
- la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
- la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti;
- la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare, nei casi in cui la presenza di tali sistemi è obbligatoria in forza di legge.

4 OPERAZIONI DI CONTROLLO

I controlli di efficienza energetica devono essere effettuati di norma in occasione degli interventi di controllo

funzionale e manutenzione, integrandone le finalità e rispettando le scadenze indicate nella seguente tabella:

Tipologia del sottosistema di generazione	Alimentazione	Potenza termica (kW) ^{(1) (3)}	Cadenza controlli obbligatori di efficienza energetica (anni)	Rapporto controllo di efficienza energetica
Impianti con generatore a fiamma (anche ibridi)	Generatori alimentati con combustibile liquido o solido	$P \geq 10$	1	Rapporto tipo 1
	Generatori alimentati a gas, metano o GPL	$P < 35$	2 ⁽⁴⁾	
		$P \geq 35$	1 ⁽⁵⁾	
Impianti con macchine frigorifere/ pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e ad assorbimento a fiamma diretta	$P < 100$	4	Rapporto tipo 2
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P \geq 100$	2	
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	$P \geq 12$	4	
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P \geq 10$	4	Rapporto tipo 3
Impianti cogenerativi	Microcogenerazione	$P_{el} < 50^{(2)}$	4	Rapporto tipo 4
	Unità cogenerative	$P_{el} < 50^{(2)}$	2	

Oltre alla tempistica indicata in tabella, il controllo di efficienza energetica deve essere effettuato:

- all'atto della prima messa in servizio dell'impianto, a cura dell'impresa installatrice;

- nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
- nel caso di interventi che non rientrano tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.

4 OPERAZIONI DI CONTROLLO

A partire dalla data di effettuazione delle operazioni sopraindicate, la successiva attività di controllo di efficienza energetica viene eseguita applicando le cadenze riportate nella tabella.

Al termine del controllo di efficienza energetica l'operatore provvede a redigere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica.

Il rapporto di controllo di efficienza energetica compilato dal manutentore è consegnato in copia su supporto cartaceo al responsabile di impianto che deve essere debitamente conservato per essere messo a disposizione in caso di eventuali verifiche. Il manutentore dovrà trasmettere altresì alla Regione

il Rapporto di controllo di efficienza energetica, entro i termini di legge (90 giorni) dalla sua redazione esclusivamente per via informatica mediante l'utilizzo del CRITER. Qualora il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica riporti delle raccomandazioni o prescrizioni, la trasmissione deve avvenire il più tempestivamente possibile e comunque non oltre 30 giorni.

Per quanto concerne invece la corretta compilazione del Rapporto di controllo fai riferimento al **Manuale utente "impresa": guida operativa alla compilazione del Rapporto di controllo di efficienza energetica.**

5

IL BOLLINO CALORE PULITO



In occasione della effettuazione del controllo di efficienza energetica, in tutti i casi sopra indicati, è obbligatoria la corresponsione da parte del responsabile dell'impianto del contributo cosiddetto **"Bollino calore pulito"**: i proventi di tale contributo saranno utilizzati per garantire la copertura dei costi di gestione del Catasto degli impianti termici CRITER, per le iniziative di informazione e sensibilizzazione

nonché per le attività di accertamento ed ispezione sugli impianti stessi. Il contributo è versato per il tramite delle aziende di manutenzione in occasione dell'invio del rapporto di controllo di efficienza energetica. Il contributo è determinato secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale ed è diversificato in base alla potenza degli impianti, come indicato nella seguente tabella.

GENERATORI A FIAMMA (escluso biomassa legnosa)

Fascia di potenza (kW)	Contributo (euro)
$P < 35$	1,75
$35 \leq P < 100$	7,00
$100 \leq P$	14,00
$P \geq 300$	24,50

ALTRI GENERATORI: COGENERATORI

Fascia di potenza (kW)	Contributo (euro)
$P > 10$	14,00

6. LE SANZIONI

Ricordati che la normativa regionale prevede delle sanzioni a tuo carico se non assolvi gli adempimenti previsti che si riportano di seguito:

1. l'assenza o la non corretta registrazione del libretto di impianto dopo i termini previsti all'art. 5 del Regolamento regionale n. 1/2017 smi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 3.000,00 a carico dell'installatore/manutentore che, essendone richiesto, non abbia provveduto alla registrazione del libretto di impianto nel catasto regionale CRITER;
2. la mancata o non corretta compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'articolo 15 del Regolamento regionale n. 1/2017 smi, così come il suo mancato invio alla Regione, nei tempi e con le modalità ivi previste, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 1.000,00 euro e non superiore a 6.000,00 euro a carico dell'installatore o del manutentore.

7

RISCONTRO A SEGNALAZIONI VERSO I RESPONSABILI DI IMPIANTO A SEGUITO DI ATTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO

In caso di attivazione di procedure di controllo in cui siano stati prescritti degli interventi da parte dell'Organismo regionale di Accreditamento ed Ispezione sulla base delle risultanze delle attività di accertamento ed ispezione, ai fini della chiusura del procedimento, il responsabile di impianto dovrà far pervenire all' Organismo uno dei seguenti documenti:

1. un nuovo rapporto di controllo tecnico registrato sul catasto regionale degli impianti termici CRITER, attestante l'avvenuta realizzazione degli interventi necessari, da parte dell'impresa che ha effettuato il controllo **o, in alternativa;**
2. la dichiarazione di conformità attestante l'avvenuta realizzazione degli interventi necessari, inviandola tramite l'indirizzo di posta elettronica

o l'indirizzo di posta elettronica certificata PEC riportati in calce alla segnalazione di conformità. Se debitamente incaricati, all'invio di tale documento, possono altresì provvedere gli operatori (installatori e manutentori) **o, in alternativa;**

3. la comunicazione di definitiva dismissione dell'impianto termico, qualora non fossero stati eseguiti gli interventi necessari. Tale comunicazione avviene esclusivamente per via informatica. A tal fine, il responsabile, o il Terzo responsabile ove incaricato, può accedere al sistema informativo CRITER, previa profilatura, ed operare tale funzione all'impianto di propria competenza. Se debitamente incaricati, all'aggiornamento di tali dati possono altresì provvedere gli operatori (installatori e manutentori).

**L'energia che abita le nostre case
non può restare nell'ombra.
Quest'inverno usa bene il riscaldamento.**

Scopri di più



regioneer.it/calorepulito